

Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 12/12/2013

**Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.**

**Art. 15**

*(Provvedimenti per la mobilità veicolare)*

**1.** I provvedimenti per la mobilità veicolare sono finalizzati ad agevolare la viabilità delle zone urbane, a ridurre stabilmente il flusso del traffico veicolare nelle zone medesime, a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti anche mediante interventi sulla segnaletica e sugli impianti semaforici e a promuovere il trasporto collettivo degli utenti.

**1 bis.**

( ABROGATO )

(1)(2)

**2.** I Comuni elaborano un Piano urbano del traffico di emergenza relativo alle zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dell'ozono.

Note:

**1** Comma 1 bis aggiunto da art. 182, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Comma 1 bis abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2013